



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/03/2024** (punto N 1)

Documento preliminare

N 1

del 18/03/2024

*Proponente*

STEFANO BACCELLI

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

*Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Fabrizio MORELLI*

*Direttore Enrico BECATTINI*

*Oggetto:*

Approvazione dell'Informativa al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto per la variante non sostanziale al Piano Regionale Cave di cui alla DCR n. 47 del 21 luglio 2020 per l'aggiornamento degli Obiettivi di Produzione Sostenibile

*Presenti*

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

*ALLEGATI N°1*

*ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Documento per Informativa al Consiglio ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto

*STRUTTURE INTERESSATE*

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

*Allegati n. 1*

A *Documento per Informativa al Consiglio ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto*  
*46c208d6b15227264606fc7b4f9956d54650b0151505e4c35653eb5c2ee9a705*

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 48 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 *Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r.104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014*;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 *Norme per il governo del territorio*, in particolare il Titolo II *Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio*;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 *Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008* ed in particolare gli articoli 10 e 20 della stessa legge regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27.07.2023;

Visti il Documento di Economia e Finanza Regionale 2024 (DEF 2024) approvato con delibera di consiglio regionale n. 60 del 27 luglio 2023 e la Nota di Aggiornamento al DEF 2024 (NADEF 2024) approvata con delibera di consiglio regionale n. 91 del 21 dicembre 2023 con particolare riferimento al Progetto regionale 9 "Governo del Territorio e Paesaggio"- obiettivo 4 "Promuovere la tutela, la valorizzazione, e l'utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile";

Vista la Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 *Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)* ed in particolare gli articoli 22 e 23 relativi alle modalità di svolgimento della VAS ed alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Visto il Modello analitico per l'elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali, approvato dalla Giunta regionale con Decisione n. 52 del 15/09/2020 ai sensi della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 aprile 2019, n. 15/R *Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1*;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 21 luglio 2020 di approvazione del Piano Regionale Cave (PRC) di cui alla l.r. 35/2015 e il cui avviso di approvazione è stato pubblicato sul BURT n. 34 parte II del 19/08/2020;

Vista l'Informativa al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, relativa alla variante di aggiornamento del Piano Regionale Cave di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto del contestuale avvio del procedimento per la variante del Piano Regionale Cave, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 65/2014;

Dato atto che si procederà altresì al contestuale avvio delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento 4 aprile 2019, n. 15/R.

Dato atto che l'eventuale attivazione di ulteriori e diversi percorsi di partecipazione e confronto esterno, con riferimento anche ai tavoli di concertazione, potranno essere attivati ai sensi degli articoli 3 e 4 della l.r. 1/2015, anche in esito agli indirizzi forniti dal Consiglio Regionale e comunque in relazione agli esiti del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione in data 14/12/2023;

A voti unanimi

## **DECIDE**

- di approvare l'Informativa al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, relativa alla variante di aggiornamento del Piano Regionale Cave di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di disporre l'inoltro al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale dell'Informativa al Consiglio regionale di cui all'Allegato A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

Il Dirigente  
Fabrizio Morelli

Il Direttore  
Enrico Becattini

REGIONE TOSCANA



GIUNTA  
REGIONALE

**PIANO REGIONALE CAVE  
VARIANTE DI AGGIORNAMENTO 2023**

---

Modello per modifiche di piani e programmi regionali che costituisce

**Informativa al Consiglio regionale  
ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto**

Allegato H alla Decisione della Giunta regionale n.52 del 15/09/2020

**Marzo 2024**

## Indice generale

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PIANO.....	3
1. MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA.....	4
2. SPECIFICAZIONE DEI NUOVI CONTENUTI DEL PIANO.....	5
3. QUADRO DELLE RISORSE.....	10
4. ELEMENTI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PIT.....	11
5. INDICAZIONI VAS AI SENSI DELLA l.r. 10/2010.....	13
6. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ' DI CONFRONTO ESTERNO.....	15
7. DEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA.....	17
7.1. Tempistica del Piano secondo gli adempimenti previsti dal <i>Modello Analitico</i> e dalle normative regionali (l.r. 65/2014, l.r. 1/2015 e l.r. 10/2010).....	17

# ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PIANO

**DENOMINAZIONE PIANO DA MODIFICARE:** PIANO REGIONALE CAVE (PRC)

**DURATA DEL PIANO:** Indeterminata

**TIPOLOGIA DI VARIANTE:**

- variante della sola componente programmatica del piano riguardante il dimensionamento, redatta ai sensi dell'articolo 8, comma secondo della l.r. 35/2015
- variante redatta ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015

**RIFERIMENTI NORMATIVI:**

- l.r. 35 del 25 marzo 2015 "Disposizioni in materia di cave";
- l.r. 65 del 10 novembre 2014 "Norme per il governo del territorio";
- l.r. 10 del 12 febbraio 2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- l.r. 1 del 7 gennaio 2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili"
- Decisione N 52 del 15 settembre 2020 "*Modello Analitico* per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali"

**RIFERIMENTI PROGRAMMATICI:**

La variante rappresenta una variante minore del Piano Regionale Cave e ad esso si riferisce per quanto attiene la disciplina e le previsioni localizzative, mentre si prevede la modifica della parte programmatica da attuarsi nel periodo 2019-2038, descritta nel Piano Regionale Cave approvato nel luglio del 2020,

**ASSESSORE PROPONENTE:** Stefano Baccelli

**DIREZIONE:** Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Fabrizio Morelli

**SETTORE COMPETENTE:** Logistica e cave

**ALTRE STRUTTURE REGIONALI COINVOLTE:** Per la redazione della presente variante al Piano Regionale Cave non saranno coinvolte direttamente altre strutture regionali in quanto le modifiche riguardano la sola componente programmatica del piano, relativa al dimensionamento senza intervenire su previsioni di natura localizzativa; tuttavia l'atto dell'avvio del procedimento sarà trasmesso a ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 8 della l.r. 65/2014 al fine di acquisire eventuali contributi ed apporti tecnici e contributi partecipativi.

# 1. MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA

Il PRC è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 21 luglio 2020, è stato pubblicato sul BURT n. 34, Parte II, del 19 agosto 2020 ed è entrato in vigore il 18 settembre 2020.

Il Piano Cave riveste una duplice natura configurandosi al tempo stesso quale strumento di pianificazione territoriale e quale strumento di programmazione: da un lato esso è parte del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 *Norme per il governo del territorio*, dall'altro, è definito quale piano settoriale che dà attuazione alle priorità del Programma Regionale di Sviluppo, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 *Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili*.

Il Piano, i cui contenuti sono definiti nello specifico dall'art. 7 della l.r. 35/2015, ha effettuato una stima dei fabbisogni su scala regionale delle varie tipologie di materiali, ha individuato i giacimenti potenzialmente escavabili e ha individuato i comprensori estrattivi a cui ha assegnato a ciascuno di questi gli Obiettivi di Produzione Sostenibile (cosiddetti OPS) che costituiscono il dimensionamento regionale dei quantitativi massimi estraibili ed hanno effetto prescrittivo nei confronti dei comuni.

Il piano trova attuazione attraverso il suo recepimento da parte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunali.

La disciplina del PRC prevede al comma 9 dell'articolo 18 che gli Obiettivi di Produzione Sostenibile dei comprensori possono essere incrementati nei seguenti casi:

- a) per garantire l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale o statale, evitando il ricorso all'apertura di cave di prestito;*
- b) per sostenere le filiere produttive industriali;*
- c) in relazione alle necessità emerse a seguito dell'avviso pubblico di cui all'art. 11 della l.r. 35/2015.*

Lo stesso articolo prevede che tali incrementi, se non eccedono il 5% del dimensionamento totale del piano, sono approvati con le procedure di cui all'articolo 8, comma 2 della l.r. 35/2015 che rimanda al *Modello Analitico* di cui alla DGR 52/2020.

La presente variante al PRC nasce dalla necessità di incrementare gli Obiettivi di Produzione Sostenibile nel limite del 5% del fabbisogno totale ed in quanto tale ed in forza del citato articolo 18 del PRC, la variante si configura come "non sostanziale" o "minore", non contiene previsioni localizzative e non determina nuovi effetti territoriali rispetto a quelli già valutati in sede di formazione del piano, pertanto verrà approvata ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015.

La disciplina del piano cave prevede alcune condizioni rispetto alle quali attivare azioni di adeguamento e di modifica al piano, in particolare l'art. 6 comma 3, in combinato disposto con l'art. 19 commi 3 e 4, prevede la possibilità di aggiornare il PRC in esito alle attività di monitoraggio relative al suo stato di attuazione.

La variante scaturisce da esigenze del territorio verificatesi in questi anni di vigenza del PRC, così come riscontrabili dai Documenti di Monitoraggio approvati dalla Giunta regionale nell'agosto 2022 e luglio 2023.

Il Piano, in raccordo con le politiche economiche e territoriali regionali, promuove la sostenibilità economica e sociale delle attività estrattive in quanto capaci di generare reddito e lavoro e di garantire condizioni di benessere alle comunità.

In tal senso la variante in oggetto è finalizzata a sostenere e valorizzare le filiere produttive locali quale strumento per elevare la competitività delle aziende e del territorio, anche in relazione alla crescita della domanda di prodotti di cava, come emerge dai dati del monitoraggio del PRC.

In considerazione inoltre che si prevede la realizzazione ed il completamento di importanti opere pubbliche, la variante in oggetto ha la finalità non secondaria di garantire un sufficiente approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, evitando il ricorso all'apertura di cave di prestito.

## **2. SPECIFICAZIONE DEI NUOVI CONTENUTI DEL PIANO**

In applicazione dell'articolo 7 della l.r. 35/2015, il PRC ha definito i Comprensori estrattivi e, per ciascuno di essi, gli Obiettivi di Produzione Sostenibile. Gli OPS hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'articolo 88, comma 7 della l.r. 65/2014

In considerazione che la presente proposta di variante ha come obiettivo la ridefinizione del fabbisogni e dei relativi Obiettivi di Produzione Sostenibile nel limite massimo del 5% come stabilito dall'articolo 18 del PRC, quindi non prevede alcuna modifica della parte cartografica e dunque non prevede previsioni localizzative e non presuppone nuovi effetti territoriali, i quadri conoscitivi di riferimento saranno basati principalmente sull'andamento delle produzioni e sulle esigenze emerse sul territorio e dalle realtà locali.

Ai fini della presente proposta di variante si fa rimando ai dati rilevati ed utilizzati per la redazione del Piano approvato nel luglio 2020, ma soprattutto si terranno in considerazione le informazioni riportate nei due Documenti di monitoraggio del PRC approvati dalla Giunta regionale nell'agosto 2022 e luglio 2023 (Decisione n.23 del 01/08/2022 e Decisione n.37 del 31/07/2023).

La presente variante, come del resto tutto il piano già approvato, tiene in considerazione il fatto che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile del settore estrattivo, insieme ad una adeguata protezione ambientale, possono progredire di pari passo verso una crescita economica della Regione.

I contenuti della variante in oggetto riguardano fondamentalmente un solo aspetto del piano, ovvero l'incremento minimo fino al 5% delle previsioni dimensionali, pertanto saranno perseguiti solamente alcuni obiettivi specifici del PRC.

Gli obiettivi generali del PRC sono:

- a) l'approvvigionamento sostenibile e la tutela delle risorse minerarie;
- b) la sostenibilità ambientale, paesaggistica e territoriale;
- c) la sostenibilità economica e sociale delle attività estrattive.

I contenuti della variante in oggetto riguardano fundamentalmente un solo aspetto del piano, ovvero l'incremento minimo fino al 5% delle previsioni dimensionali, pertanto saranno perseguiti solamente alcuni obiettivi specifici del PRC.

Dei tre macro-obiettivi del piano, la presente variante, essendo parziale e relativa ad un solo argomento, quello del dimensionamento, avrà come obiettivo il contribuire al raggiungimento dell'autosufficienza locale. Per *autosufficienza locale* si deve intendere sia la tendenza ad una autonomia di ambiti territoriali variabili in funzione delle tipologie di materiale e di impiego, sia l'azione di sostegno alle filiere produttive industriali che si sviluppano nel territorio regionale.

Rispetto alle casistiche previste dal succitato comma 9 dell'articolo 18 le possibili necessità di incremento degli OPS dovranno essere verificate e valutate in relazione dei seguenti criteri specifici:

Caso di cui alla lettera a): *garantire l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale o statale, evitando il ricorso all'apertura di cave di prestito;*

Le opere pubbliche cui fare riferimento per l'eventuale revisione degli OPS, in quanto finalizzata ad evitare il ricorso all'apertura di cave di prestito, sono quelle indicate all'art. 43 della l.r. 35/2015, per le quali la stessa disciplina dispone la possibilità di ricorrere a cave di prestito.

Si evidenzia come la possibilità di evitare il ricorso all'apertura delle cave di prestito a livello di PRC sia legata alle tipologie di materiali da approvvigionare, i relativi potenziali fabbisogni e all'ambito territoriale di riferimento per l'individuazione dei comprensori nei quali potrebbe essere reperito il materiale.

La richiesta di eventuale incremento degli OPS a livello di comprensorio dovrà essere verificata con le potenzialità dei giacimenti esistenti e delle previsioni degli strumenti operativi comunali.

Caso di cui alla lettera b): *sostenere le filiere produttive industriali;*

L'art. 33 della Disciplina di Piano del PRC contiene indirizzi ed obiettivi *per la valorizzazione dei materiali da estrazione, lo sviluppo ed il sostegno delle filiere produttive.*

I commi 3 e 4 del medesimo articolo prevedono già una disciplina rivolta alle filiere produttive legate ai settori industriali manifatturieri e finalizzata ad assicurare condizioni di continuità di approvvigionamento di materiali per detti settori nella transizione dalla precedente programmazione/pianificazione regionale e provinciale del PRAE, PRAER/PAERP e quella introdotta dal nuovo Piano Regionale Cave.

La finalità di incremento degli OPS è quella di assicurare non solo il mantenimento e la presenza nel territorio di tali attività industriali, (la cui continuità dovrebbe essere già assicurata dalla stima dei fabbisogni fondata sull'andamento pregresso) ma anche la ripresa, il rafforzamento e lo sviluppo di dette realtà produttive in termini di ricadute economiche ed occupazionali.

La necessità di incremento degli OPS deve dunque essere supportata dalla manifestazione della necessità di alimentare il processo produttivo, dall'esistenza di una filiera e del rapporto di connessione tra i materiali estratti ed estraibili e le attività industriali esistenti/insediabili.

Un incremento degli OPS dovrà trovare ricadute positive in termini economici ed occupazionali.

Caso di cui alla lettera c): in relazione alle necessità emerse a seguito dell'avviso pubblico di cui all'art. 11 della l.r. 35/2015.

L'Art. 10 della l.r. 35/2015 prevede che i Comuni nel piano operativo individuino le aree a destinazione estrattiva (nuove in ampliamento o in riduzione) in relazione agli obiettivi di produzione stabiliti dal PRC e tenendo conto delle autorizzazioni alla coltivazione in essere. Gli OPS sono ripartiti tra i comuni di uno stesso comprensorio a seguito della definizione di una proposta condivisa tra i comuni del comprensorio, sulla base degli esiti dell'avviso pubblico di cui all'articolo 11.

I comuni, infatti, come iniziativa propedeutica all'accordo di cui all'art. 10 emettono un avviso pubblico invitando i soggetti interessati a presentare proposte finalizzate all'attuazione degli obiettivi di produzione. Tale avviso ha esclusivamente valore consultivo e non vincola i comuni nella definizione dei contenuti del piano operativo comunale.

Laddove i comuni del comprensorio ritenessero che sussistono oggettive condizioni per andare incontro alle richieste emerse a seguito dell'avviso, e che tali richieste non possono essere soddisfatte con gli OPS già previsti dal PRC, la necessità di incremento potrà essere valutata sulla base dei seguenti criteri:

- mancanza, nel contesto di riferimento, di materie prime secondarie derivanti dal recupero del materiale proveniente da demolizione;
- criterio geografico: ridurre la necessità di approvvigionamento da aree esterne, al fine di minimizzare le distanze tra zone di estrazione della materia prima e luoghi di utilizzo/trasformazione, per contenere gli impatti sulla viabilità e sull'ambiente circostante.
- una valutazione delle potenzialità complessive dei giacimenti facenti parte del comprensorio di riferimento al netto degli OPS già previsti dal PRC.

Tenuto conto della natura non rinnovabile dei materiali di cava che il piano intende tutelare e valorizzare, parallelamente all'incremento degli Obiettivi di Produzione Sostenibile, si prevede di continuare a favorire il riuso dei materiali riutilizzabili e assimilabili ai materiali di cava, tenendo conto della stima degli stessi e coerentemente con i principi e gli obiettivi della Comunicazione della Commissione europea n. 398/2014 (*Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a rifiuti zero*) e del suo pacchetto di misure di attuazione Piano d'Azione dell'Unione Europea per l'economia circolare previsto dalla Comunicazione della Commissione europea n. 614/2015.

Il dimensionamento complessivo del PRC, ripartito nei diversi comprensori, è rappresentato dalla Stima dei fabbisogni a scala regionale per tipologia di materiali ed è riportata in Tabella 1 dell'Allegato A alla disciplina di piano dello stesso PRC (Elaborato PR02):

- *Ornamentali Apuane: 47.750.647 mc*
- *Ornamentali Toscana (escluse Apuane): 13.855.906 mc*
- *Costruzione: 86.706.753 mc*
- *Industriali: 30.959.314 mc*

Il totale ammonta complessivamente a 179.272.620 mc, di conseguenza il 5% risulta essere pari a 8.963.631 mc.

Come accennato, per quanto disposto dall'articolo 8 comma secondo della l.r. 35/2015, le modifiche che non contengono previsioni localizzative o altri contenuti pianificatori che determinano effetti territoriali sono approvate ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015 .

È da tenere in considerazione che il 5% del dimensionamento rappresenta il limite consolidato dallo stesso piano entro il quale una variante al PRC può essere considerata "non sostanziale" e per la quale deve essere attivata una procedura specifica per la sua approvazione, ovvero quella indicata dall'articolo 10 della l.r. 1/2015.

L'aggiornamento degli OPS, sulla base degli esiti del monitoraggio e/o di situazioni specifiche rientra appieno tra le condizioni previste dal Piano e per le quali la variante sarà attuata tenendo conto delle esigenze dell'intero territorio regionale. In questi anni di vigenza del piano infatti, alcuni comuni ed alcune industrie del settore hanno manifestato la necessità di aumentare le potenzialità estrattive, chiedendo di rivedere il dimensionamento aumentando gli Obiettivi di Produzione Sostenibile.

La variante dovrà trovare convergenza da parte delle amministrazioni locali interessate.

Al fine dell'aggiornamento del piano dovrà restare fermo il criterio stabilito dal PRC stesso che prevede che le richieste siano motivate in relazione all'articolo 18 comma 9, ovvero dovranno servire a garantire l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione di eventuali opere pubbliche di interesse regionale o statale evitando il ricorso all'apertura di cave di prestito, dovranno servire a sostenere le filiere produttive industriali oppure le esigenze dovranno emergere a seguito dell'avviso pubblico di cui all'art. 11 della l.r. 35/2015.

Come criterio generale la variante terrà conto degli esiti dei monitoraggi periodici del Piano Cave esaminati dalla Giunta regionale nell'agosto 2022 e nel luglio 2023 e, compatibilmente con le potenzialità dei giacimenti, per quei comprensori che dimostrano la necessità, saranno rivalutati i quantitativi ammissibili da estrarre.

Ai fini della redazione della variante dovranno essere definite le quantità di volumetrie residue autorizzate non ancora scavate così come derivanti dalle autorizzazioni in essere e dovranno essere contemporaneamente stimate le reali potenzialità dei giacimenti sui quali si dovrà intervenire.

In sintesi le valutazioni, per ritenere sostenibile l'aumento degli OPS, terranno conto dei seguenti criteri:

- della necessità di approvvigionamento di materiali necessari alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale o statale;
- delle produzioni del comprensorio in esito al monitoraggio annuale del PRC;
- della sufficiente potenzialità estrattiva residua del comprensorio senza modifica dei giacimenti;
- della disponibilità dei materiali riutilizzabili e assimilabili;
- della presenza di filiere produttive documentate;
- degli accordi di cui all'art. 10 c. 2 della L.R. 35/2015 stipulati;
- della conformità degli Strumenti Urbanistici al PRC.

La variante, a tre anni dalla approvazione del PRC, si propone come aggiornamento/manutenzione del piano nella fase di sua prima applicazione. Scopo della variante non è quello di modificare l'impianto del PRC, del quale piuttosto, anche in esito alle attività di monitoraggio, si conferma la sostanziale validità e coerenza metodologica dei criteri che ne hanno determinato la sua

formazione.

I risultati attesi sono quelli di rafforzare l'efficacia del piano e la sua attuazione, assicurando la sostenibilità economica e sociale delle attività estrattive, in quanto capaci di generare reddito e lavoro e di garantire condizioni di benessere alle comunità, favorire la realizzazione delle opere pubbliche contribuendo a ridurre i possibili impatti sul territorio ed anzi valorizzandone le risorse locali disponibili, offrire garanzie di stabilità e sicurezza alle imprese che operano in contesti di filiera anche ai fini di un loro sviluppo, favorire i processi di adeguamento della pianificazione comunale e superare le criticità locali creando le condizioni per una equa ripartizione degli obiettivi di produzione, il tutto nel rispetto della sostenibilità ambientale che passa anche attraverso il principio della autosufficienza locale ed il riuso e la valorizzazione dei materiali di riciclo e compatibilmente con una pianificazione e programmazione dell'uso delle risorse coerente con i reali fabbisogni del territorio.

Ai fini della redazione della variante in oggetto è da evidenziare che nel novembre del 2022 è stato istituito un Gruppo di lavoro interdirezionale (GDL) tra gli Uffici della Regione Toscana con la finalità di definire il percorso amministrativo da seguire per la variazione ed aggiornamento del Piano Regionale Cave (PRC).

Il gruppo di lavoro ha valutato l'ipotesi di una modifica del dimensionamento del PRC in incremento che rimanga in una percentuale del 5% del fabbisogno totale regionale; entro tale limite, la variante risulta essere una modifica minore non sostanziale ai sensi dell'articolo 18 del Piano Regionale Cave.

In tale fattispecie il GDL ha ritenuto che per la modifica/aggiornamento del piano sia maggiormente idoneo il "Percorso 4" delineato dal *Modello Analitico* deliberato dalla Giunta regionale ai sensi della l.r. 1/2015.

Il Percorso 4 in sostanza prevede una fase iniziale costituita dall'Informativa al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, l'Atto di Avvio del procedimento ai sensi della l.r. 65/2014 e una Verifica Preliminare di VAS ai sensi della l.r. 10/2010.

La l.r. 1/2015 non prevede espressamente un percorso per la formazione, l'approvazione o la variante dei piani regionali, ma con l'articolo 10 viene fatto rimando al *Modello Analitico* che è stato approvato dalla Giunta regionale con Decisione n. 52 del 15/09/2020.

Il *Modello Analitico* per *l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali* descrive le casistiche di procedimento ed i contenuti dei piani da formare o variare in relazione alla tipologia di piano e tipologia di previsione.

Il *Modello Analitico* costituisce un documento guida che definisce i contenuti essenziali ed il percorso logico-procedurale da seguire per la loro formazione e per le relative varianti e prevede quattro procedure diverse in relazione al fatto che il piano/programma si configuri o meno quale atto di governo del territorio oppure che il piano/programma ricada o meno nell'ambito di applicazione della l.r. 10/2010. Il *Modello Analitico* descrive di conseguenza i relativi percorsi procedurali da seguire.

La l.r. 10/2010 prevede che siano obbligatoriamente soggetti a VAS i piani/programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione e la localizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA fatte salve le modifiche minori di detti piani: le cave sono sempre da sottoporre a Verifica di VIA o a VIA.

Nel caso di modifiche minori del piano, l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali che tali modifiche possono apportare.

In tali casi l'Autorità Procedente (AP) può chiedere all'Autorità Competente (NURV) una procedura di verifica di assoggettabilità predisponendo un documento preliminare che illustra i contenuti di variante al piano e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'Allegato 1 della l.r. 10/2010 al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti significativi sull'ambiente. A tal fine gli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 dovrà avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per le consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale. Il NURV, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se la variante al piano possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette un provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro novanta giorni dalla trasmissione del Documento Preliminare.

L'autorità competente (NURV), tenendo conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano/programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS.

Nel caso in cui il provvedimento non sia escludente nello stesso provvedimento è contenuto anche il contributo per la redazione del Rapporto Ambientale.

Se il piano/programma è escluso dalla VAS (esito negativo) e non contiene previsioni localizzative (come si prevede per la presente variante) il percorso procedurale prosegue secondo le indicazioni di cui al Percorso 1 a partire dalla fase/box2 del Modello Analitico

Il PRC è un atto di governo del territorio che costituisce quadro di riferimento per i progetti da assoggettare a VIA, tuttavia deve essere tenuto conto della consistenza della variante che si andrà a fare e nel caso di modifiche minori quale è la presente variante, l'effettuazione della VAS è subordinata ad una preventiva valutazione e verifica di assoggettabilità a VAS.

In considerazione delle motivazioni che determinano la necessità di aggiornare e variare il PRC emerge la possibilità di operare una variante minore senza specifici contenuti localizzativi.

Per quanto riguarda la stima della quantità dei materiali riutilizzabili e assimilabili ai materiali di cava si farà riferimento agli studi svolti o da svolgere da parte dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse ARRR con particolare riferimento al ciclo dei Rifiuti Speciali.

### **3. QUADRO DELLE RISORSE**

Non sono previste spese per la redazione della presente variante

## 4. ELEMENTI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PIT

Il Piano Regionale Cave rappresenta uno strumento di pianificazione territoriale facente parte del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 24 luglio 2007 e relative integrazioni, con particolare riferimento all'integrazione approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015 avente valore di Piano paesaggistico.

L'individuazione dei fabbisogni e dei relativi Obiettivi di Produzione Sostenibile effettuata dal PRC da ripartire tra i giacimenti appartenenti a ciascuno comprensorio estrattivo, ha effetto prescrittivo in materia di pianificazione territoriale. L'aggiornamento dei fabbisogni e dei relativi OPS sarà oggetto di modifica tramite la presente variante.

I contenuti del Piano Regionale Cave sono stati sviluppati durante la redazione e l'approvazione in coerenza con i contenuti del PIT e in armonia con i principi fondativi del modello territoriale toscano, quali:

- il principio del non consumo di suolo;
- la promozione del patrimonio territoriale quale elemento di qualificazione delle filiere produttive;
- l'integrazione e la coerenza tra le politiche dello sviluppo economico-produttivo e quelle del territorio, dell'ambiente e del sociale nella localizzazione delle aree destinate ad attività industriali;
- la definizione di paesaggio (declinato nella accezione di "paesaggio produttivo") come fattore di qualificazione e identità del modello di sviluppo toscano.

Il Piano Regionale Cave, nella sua redazione, ha tenuto conto dei contenuti della disciplina statutaria del PIT, e nello specifico della *"Disciplina della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive"* introdotta al fine di verificare la compatibilità tra i valori statutari del patrimonio territoriale toscano e le attività estrattive, nonché ha tenuto conto delle Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive previste dallo stesso PIT. La variante alla parte dimensionale del PRC sarà sviluppata con gli stessi criteri di compatibilità rispetto alla compatibilità paesaggistica.

L'integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico pone particolare attenzione alle attività estrattive, sia in termini di disciplina che in termini di analisi dei valori e delle criticità paesaggistiche che dette attività costituiscono per il territorio toscano.

In particolare la *Disciplina del piano* del PIT-PPR indica le misure rivolte agli enti territoriali al fine di disciplinare le attività estrattive ed il recupero delle cave dismesse interne ai Siti UNESCO (art. 15), indica inoltre le misure rivolte alla riqualificazione degli ecosistemi fluviali alterati dalla presenza di materiali inerti derivanti da attività estrattive (art. 16).

Il Capo VI, denominato *"Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive"*, prevede la valutazione di compatibilità paesaggistica per le nuove attività estrattive, per la riattivazione delle cave dismesse, per gli ampliamenti e per le varianti di carattere sostanziale di attività esistenti.

Negli *"Abachi delle invarianti"* – ricompresi tra gli *"elaborati di livello regionale"* – sono individuate le *"dinamiche di trasformazione e criticità"* determinate dalle attività estrattive per cinque sistemi morfogenetici (sistema morfogenetico fondovalle, - sistema morfogenetico pianura pensile, - sistema morfogenetico collina calcarea, - sistema morfogenetico montagna calcarea, - sistema morfogenetico dorsale carbonatica) dell'Invariante I *"i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici"*, inoltre sono specificate le *"indicazioni per le azioni"* sempre riferite alle attività estrattive, per tre ecosistemi (ecosistemi agropastorali, - ecosistemi fluviali, - ecosistemi rupestri e calanchivi) dell'Invariante II *"i caratteri ecosistemici dei paesaggi"*.

Nelle 20 “*Schede d'Ambito di Paesaggio*” – costituenti gli “*elaborati di livello d'ambito*” - i siti estrattivi attivi e/o dismessi presenti sul territorio, sono menzionati nella descrizione delle dinamiche di trasformazione dei valori e delle criticità per i “*caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici*” e per i “*caratteri ecosistemici dei paesaggi*” laddove essi costituiscono un elemento peculiare o identitario per il paesaggio. In alcune schede, in ragione della rilevanza di detti siti estrattivi, sono individuati *indirizzi per le politiche, obiettivi di qualità e direttive specifiche* per la attività estrattive.

Per quanto riguarda i “*Beni Paesaggistici*”, il Piano disciplina l'apertura delle nuove cave, l'ampliamento delle cave esistenti, la riattivazione, il recupero e la riqualificazione delle cave dismesse nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del Codice (*le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare, i circhi glaciali, i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, i territori costieri, le zone di interesse archeologico, gli immobili ed aree interesse pubblico*).

Tra gli “*Ulteriori allegati al Piano*”, l' *Allegato 4 “Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive”* è dedicato interamente alle attività estrattive: l'elaborato indica gli approfondimenti conoscitivi necessari alla verifica di compatibilità paesaggistica dei progetti di coltivazione con i valori (statutari/patrimoniali) riconosciuti dal Piano.

L'*Allegato 5 denominato “Schede dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane”* è composto da un “*Quadro d'unione*” contenente le “*Norme comuni per i Bacini estrattivi delle Alpi Apuane*” e un da inquadramento generale delle Schede di Bacino estrattivo delle Alpi Apuane composto da ventuno Schede di Bacino estrattivo delle Alpi Apuane contenenti ognuna un approfondimento conoscitivo (costituito da rappresentazioni cartografiche delle aree vincolate ai sensi dell'art.142, comma 1 e ai sensi dell'art.136 del Codice, delle emergenze idro geomorfologiche e documentazione fotografica), e l'individuazione di specifici obiettivi di qualità volti a migliorare la compatibilità paesaggistica delle attività estrattive.

Le attività estrattive all'interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane sono disciplinate dagli articoli 113 e 114 della l.r. 65/2014 e dall'articolo 17 della Disciplina del Piano, dall'*Allegato 4 Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive* e dall'*Allegato 5 Schede bacini estrattivi Alpi Apuane* del PIT-PPR.

I comuni adeguano i propri atti di governo del territorio al PRC, nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera f) della l.r. 35/2015, ovvero nel rispetto degli Obiettivi di Produzione Sostenibile e gli indirizzi per l'attività estrattiva nelle aree contigue di cava, individuate dal Piano Integrato del Parco delle Alpi Apuane, nel rispetto del PIT-PPR e degli articoli 113 e 114 della l.r. 65/2014 (PABE).

I piani attuativi di bacino (PABE) individuano i casi in cui è consentita l'asportazione dei ravaneti ai soli fini della riqualificazione ambientale, morfologica e messa in sicurezza del territorio. A tal fine i comuni effettuano un censimento dei ravaneti realizzati prima dell'entrata in vigore del PIT-PPR ed individuano nel dettaglio i luoghi di intervento. L'attività di asportazione dei ravaneti è consentita soltanto se espressamente prevista dal piano attuativo di bacino.

I PABE prescrivono le condizioni per la tutela del territorio da fenomeni di inquinamento del suolo, delle acque di superficie e sotterranee con specifico riferimento alla marmettola prodotta dalle attività di cava e alla marmettola contenuta nei ravaneti sotto forma di polvere o di fango.

Deve essere messo in evidenza in questo contesto in cui si procede con una variante alla parte dimensionale del PRC, che l'incremento volumetrico che si propone, rientrante nella soglia del 5% dei fabbisogni totali del piano, è contemplato dalla legge come variante “non sostanziale” alla

quale deve essere applicata una procedura semplificata per la sua approvazione. In questo senso la presente variante è redatta nel pieno rispetto dei criteri e degli indirizzi territoriali del PIT-PPR e non va a modificare il quadro di riferimento già valutato e caratterizzato nella fase di approvazione del Piano Regionale Cave.

## **5. INDICAZIONI VAS AI SENSI DELLA I.r. 10/2010**

La I.r. 10/2010 prevede che siano obbligatoriamente soggetti a VAS i piani/programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione e la localizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA fatte salve le modifiche minori di detti piani: le cave sono sempre da sottoporre a *Verifica di VIA* o a *VIA*.

Il PRC è un atto di governo del territorio che costituisce quadro di riferimento per i progetti da assoggettare a VIA, tuttavia deve essere tenuto conto della consistenza della variante in oggetto e nel caso di modifiche minori, l'effettuazione della VAS è subordinata ad una preventiva valutazione e verifica di assoggettabilità a VAS.

Nel caso di modifiche minori del piano, l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali che tali modifiche possono apportare.

In tali casi l'Autorità Procedente (AP) può chiedere all'Autorità Competente (NURV) una procedura di verifica di assoggettabilità predisponendo un Documento Preliminare (DP) che illustra i contenuti di variante al piano e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti significativi.

A tal fine la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 della I.r. 10/2010 dovrà avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per le consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale.

Il NURV, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se la variante al piano possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette un provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare.

Lo scopo principale del Documento Preliminare di VAS è quello di analizzare, computare e conciliare, in un'ottica di sostenibilità, all'interno del processo decisionale strategico, le tematiche di tipo ambientale.

Iniziare un procedimento di VAS per la redazione o modifica di un piano o programma è attività necessaria a stabilire, o quanto meno prefigurare, in che modo lo stesso piano o programma potrà essere influenzato da fattori esterni.

La Valutazione Ambientale Strategica, seppure rappresentata in forma di Documento Preliminare di assoggettabilità, serve anche a costruire una base di conoscenze che consentiranno di ipotizzare gli effetti della previsione di modifica degli Obiettivi di Produzione Sostenibile del piano.

La valutazione ha anche lo scopo di mettere a fuoco e razionalizzare le problematiche ambientali che potrebbero emergere nella stesura della variante al PRC e può aiutare a garantire che i valori della protezione ambientale e della sostenibilità siano tenuti nella giusta considerazione durante tutto il processo di pianificazione.

In particolare l'argomento del dimensionamento del piano cave ha necessità di essere rapportato con le politiche economiche e di sviluppo della Regione Toscana tenendo conto delle conseguenze che un incremento, seppur contenuto in una soglia percentuale minima del 5%, può avere per gli aspetti di tipo ambientale.

Il Documento Preliminare semplificato, redatto all'inizio nel processo di variante del piano, ha come obiettivo quello di definire se si rende necessaria una procedura completa di VAS verificando la necessità che siano affrontate e trattate le eventuali conseguenze sull'ambiente a fronte dei contenuti e degli obiettivi della variante dimensionale del PRC.

È inoltre necessario verificare in maniera preventiva la necessità che sia garantita l'integrazione degli aspetti ambientali nelle scelte che riguardano tutti i piani e i programmi della Regione Toscana.

Il Documento Preliminare è costruito prendendo a riferimento quanto previsto dalla l.r. 10/2010 ed il *Modello analitico* regionale per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei Piani e Programmi regionali di cui alla Decisione n.52 del 15 settembre 2020, quale utile linea guida per la predisposizione dei Piani e le relative valutazioni.

Tenuto conto della consistenza della variante, in presenza di modifiche minori, l'effettuazione della VAS è subordinata ad una preventiva valutazione e verifica di assoggettabilità a VAS, pertanto la variante rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 comma 3, lettera b) della l.r. 10/2010.

Con la variante infatti si prevede di apportare "variazioni minori senza contenuti localizzativi che non comportano modifiche alla disciplina di Piano PRC", pertanto si ricorre al procedimento semplificato utilizzando il percorso 4 del *Modello Analitico* di cui alla Decisione del Consiglio regionale n. 52 del 15/09/2020 in quanto maggiormente aderente alla tipologia di variante così come evidenziato nel documento che illustra gli esiti del Gruppo di Lavoro Interdirezionale istituito nel novembre 2022 ed esaminato nella seduta del Comitato di Direzione (CD) del 2 marzo 2023 .

Il percorso 4 prospetta due possibili esiti: la assoggettabilità a VAS o la non assoggettabilità; ciascuno dei suddetti esiti prevede a sua volta due distinti percorsi a seconda che le modifiche al piano si configurino o meno come previsioni localizzative.

Il percorso 4 è strutturato per quei piani/programmi che, a prescindere dal fatto che abbiano o meno previsioni localizzative, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 commi 3, 3bis e 3ter ed in quanto tali sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS. E' prevista una prima fase comune che si differenzia successivamente agli esiti della verifica di assoggettabilità a VAS e a seconda che il piano/programma abbia o meno contenuti localizzativi.

L'autorità procedente ha redatto il Documento Preliminare che sarà inoltrato al NURV e agli SCA parallelamente all'avvio del procedimento che contiene le motivazioni per le quali si ritiene che la variante in argomento non debba essere assoggettata a VAS

## 6. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ' DI CONFRONTO ESTERNO

La normativa di riferimento per la redazione della variante al Piano Regionale Cave è costituita dalla legge regionale 35/2015, dalla legge regionale 65/2014 in materia di governo del territorio, dalla legge regionale 10/2010 in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla legge regionale 1/2015 in materia di programmazione economica e finanziaria regionale.

La l.r. 35/2015 prevede che il PRC sia uno strumento di programmazione territoriale con il quale la Regione definisce le strategie per il settore estrattivo in attuazione delle priorità definite dal PRS.

La stessa legge regionale prevede che per la formazione del Piano e delle sue varianti si debbano utilizzare le procedure della l.r. 65/2014 ovvero le stesse procedure utilizzate per gli atti di governo del territorio. Tuttavia, per le varianti al PRC che non contengono previsioni localizzative o altri contenuti pianificatori che determinano effetti territoriali, la l.r. 35/2015 rimanda all'articolo 10 della l.r. 1/2015.

La stessa l.r. 1/2015 però non prevede un percorso per la formazione, approvazione o variante dei piani regionali, ma con l'articolo 10 viene fatto rimando al *Modello Analitico* deliberato dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale, con Decisione n. 52 del 15/09/2020 ha approvato il *Modello Analitico* per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali con cui vengono descritte le casistiche di procedimento e di contenuto dei piani da formare o variare in relazione alla tipologia di piano e tipologia di previsione.

Il *Modello Analitico* costituisce un documento guida che definisce i contenuti essenziali ed il percorso logico-procedurale da seguire per la loro formazione e per le relative varianti e prevede quattro procedure diverse in relazione al fatto che il piano/programma si configuri o meno quale atto di governo del territorio oppure che il piano/programma ricada o meno nell'ambito di applicazione della l.r. 10/2010. Il *Modello Analitico* descrive di conseguenza i relativi percorsi procedurali da seguire.

La variante in oggetto riguarda la revisione/aggiornamento degli Obiettivi di Produzione Sostenibile (OPS) per la quale, nel caso gli incrementi nel loro complesso rimangano inferiori al 5% del fabbisogno totale regionale, la norma del PRC consente di ricorrere ad una variante "semplificata" utilizzando il Percorso 4 del *Modello Analitico* di cui alla citata Decisione del Consiglio regionale n. 52 del 15/09/2020.

Il percorso 4 però dovrebbe essere adattato alla situazione di VAS semplificata, ovvero, come accennato nel capitolo precedente, la variante al PRC dovrebbe essere assoggettata a procedura preliminare di VAS di tipo semplificato.

Il Percorso 4 è strutturato per quei piani/programmi che, a prescindere dal fatto che abbiano o meno previsioni localizzative, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 comma 3 ed in quanto tali, sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

Si sottolinea che il percorso 4 presuppone l'applicazione dell'articolo 8 comma 5 della l.r. 10/2010 che prevede lo svolgimento in modo simultaneo e coordinato della verifica di assoggettabilità a VAS (art. 22 l.r. 10/2010) e della fase preliminare di VAS (art. 23 l.r. 10/2010).

Nell'illustrazione delle fasi del Percorso 4 infatti, viene esplicitato che: *Si fa presente che, in caso di applicazione del comma 3 dell'art. 16 della l.r. 65/2014 (piano/programma senza previsioni localizzative), i contenuti di cui alle lettere e) ed f)<sup>1</sup> [ndr. attività di informazione e di partecipazione e Garante] dell'art. 17 comma 3 non sono parte del documento medesimo.*

L'autorità competente (NURV), tenendo conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano/programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS.

Nel caso in cui il provvedimento non sia escludente in esso è contenuto anche il contributo per la redazione del Rapporto Ambientale.

Se il piano/programma è escluso dalla VAS (esito negativo) e non contiene previsioni localizzative, come si prevede per la presente variante, il percorso procedurale prosegue secondo le indicazioni di cui al Percorso 1 a partire dalla fase/box2 del *Modello Analitico*.

L'eventuale attivazione di ulteriori e diversi percorsi di partecipazione e confronto esterno, con riferimento anche ai tavoli di concertazione, potranno essere attivati ai sensi degli articoli 3 e 4 della l.r. 1/2015, anche in esito agli indirizzi forniti dal Consiglio Regionale e comunque in relazione agli esiti del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

È da evidenziare che in base al regolamento attuativo della l.r. 1/2015, non vi è l'obbligo di svolgere il confronto sull'informativa. Tuttavia questo può comunque essere avviato in osservanza dell'art. 3 della 1/2015 per iniziativa propria o su disposizione negli indirizzi del Consiglio Regionale a seguito dell'informativa preliminare, anche in coerenza con quanto stabilito nel programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione del piano/programma se previsto.

Il cronoprogramma di seguito illustrato riporta nelle varie casistiche che si potranno verificare, le procedure ed i relativi tempi necessari per essere svolte.

---

<sup>1</sup>Articolo 17 *Avvio del procedimento*, comma terzo lettere:

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio;

f) l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all'articolo 36, responsabile dell'attuazione del programma di cui alla lettera e).

## 7. DEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA

### 7.1. Tempistica del Piano secondo gli adempimenti previsti dal *Modello Analitico* e dalle normative regionali (l.r. 65/2014, l.r. 1/2015 e l.r. 10/2010).

\* N.B. I tempi condizionati dalla programmazione delle attività consiliari sono evidenziati in colore grigio, in colore rosa le attività di partecipazione, informazione e consultazione ai sensi delle l.r. 65/2014, l.r. 1/2015 e l.r. 10/2010

#### Percorso 4 (Modello analitico)

Piano da sottoporre a verifica preliminare di assoggettabilità a VAS

FASE	Attività	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 7	Mese 8	Mese 9
A - Fase Preliminare 1: Informativa al CR (art. 48 Statuto) + Documento di avvio del procedimento (art. 17 l.r. 65/2014) + 2: Procedura Preliminare di Assoggettabilità a VAS (art. 23 l.r. 10/2010)	1.1: Invio dell'Informativa e del Documento di Avvio del procedimento al Processo strategico e al CD								
	1.2: Esame dell'Informativa e del Documento di Avvio del procedimento da parte del CD ed invio alla GR								
	1.3: Esame dell'Informativa e del Documento di Avvio del procedimento da parte della GR e invio dell'Informativa al CR per indirizzi								
	1.4: Indirizzi da parte del CR								
	1.5: Trasmissione dell'Avvio del procedimento ai soggetti art. 8 l.r. 65/2014								
	2.1: Invio Documento Preliminare di VAS al NURV e agli SCA per consultazioni								
	2.2: Consultazioni VAS (max 90 giorni)								
	2.3: Acquisizione degli apporti tecnici di cui all'art. 17 l.r. 65/2014 (sull'Avvio)								
	2.4: Esame del NURV per l'emanazione del parere sul Preliminare di VAS								
	2.5: Emanazione del parere del NURV								

Prosegue con la fase B.1 oppure B.2 e C

Se l'esito del procedimento è negativo, cioè la variante non è da assoggettare a VAS, il modello analitico prevede il proseguimento secondo il box 2 del Percorso 1:

FASE	Attività	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17
B.1 – Proposta di Piano e approvazione finale	4.1: Elaborazione della Proposta di Piano								
	4.2: Esame del NURV per validazione processo valutativo								
	4.3: Esame del CD								
	4.4: Eventuale esame della proposta di piano da parte della GR								
	4.5: Concertazione								
	4.6: Proposta finale								
	4.7: Esame della proposta finale da parte della GR								
	4.8: trasmissione al CR per approvazione								
	4.9: Pubblicazione avviso su BURT								

Se esito l'esito del procedimento è positivo, ovvero la variante è da assoggettare a VAS, il modello analitico prevede il proseguimento secondo il box 2 del Percorso 2:

FASE	Attività	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17	Mese 18	Mese 19	Mese 20	Mese 21	Mese 22	Mese 23
B.2 – Proposta di Piano + Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica + Confronto esterno	4.1: Elaborazione della Proposta di Piano, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica														
	4.2: Pubblicazione sul BURT ai sensi della l.r. 10/2010														
	4.3: Deposito e consultazioni SCA														
	4.4: Parere motivato NURV e validazione processo di valutazione														
	4.5: Esame del CD														
	4.6: Eventuale esame della GR di Proposta di Piano														
	4.7: Concertazione/confronto esterno														
C – Proposta finale di Piano	5.1: Predisposizione proposta finale di Piano														
	5.2: Esame della proposta finale di piano da parte della GR e trasmissione al CR per approvazione														
	5.3: Esame e approvazione in CR														
	5.4: Informazione circa la decisione - Pubblicazione avviso su BURT (l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014)														